UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 67/2022 della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Sostituzione dell'Unione alle utenze domestiche ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti, approvato con deliberazione n. 5 di data 11.02.2013 dall'Assemblea della Comunità della Val di Non.

L'anno duemilaventidue addì due del mese di novembre alle ore 09:10 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, nella sede del Comune di Cavareno si è convocata la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia. (con le modalità della videoconferenza)

Presenti i signori:

			ASSENTE	
		Giust.	Ing.	
FATTOR Luca	Sindaco di Romeno-Presidente			
ROSSI Roberto	Vicesindaco di Ronzone			
ZINI Luca	Sindaco di Cavareno			

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott. Carlo Gius. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

il signor FATTOR Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Sostituzione dell'Unione alle utenze domestiche ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti, approvato con deliberazione n. 5 di data 11.02.2013 dall'Assemblea della Comunità della Val di Non.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale della Comunità della Val di Non è gestito dalla Comunità medesima in conformità alla convenzione, sottoscritta dalla Comunità e dai rispettivi Comuni, disciplinante il trasferimento volontario da parte dei Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati nonché delle procedure di determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso;

Vista la deliberazione n. 5 di data 11.02.2013, dell'Assemblea della Comunità della Val di Non con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011;

Richiamato l'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti adottato dalla Comunità della Val di Non, avente per oggetto "Condizioni di sostituzione - compartecipazione nel pagamento della Tariffa" il quale afferma che il Comune nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi, nel pagamento, anche parziale, della Tariffa, sia alle utenze domestiche che non domestiche;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 159 di data 09.11.2016, esecutiva, con cui si accordava alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, che producono una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni), un'agevolazione sul pagamento della Tariffa rifiuti, pari al 50% della tariffa variabile derivante dal conferimento del rifiuto secco indifferenziato;

Considerato che l'Unione vuole conservare tale agevolazione;

Dato atto che le agevolazioni saranno concesse su esplicita domanda da parte degli interessati, corredata da certificazione medica che attesti la necessità di utilizzo di materiale tessile sanitario (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni). Le domande fino ad ora presentate sono ritenute ancora valide. Viene assunto a carico del bilancio dell'Unione il costo relativo alla concessione di tale agevolazione;

Richiamata la deliberazione n. 1 Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di data 12.04.2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2022-2024.

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 14 dd. 12.04.2022 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2022-2024. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 02 del. 02.05.2022;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile dell'ufficio Tributi dell'Unione ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile e di attestazione di copertura della spesa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L ed il Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.R. 27/10/1999, n. 8/L.;

visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

DELIBERA

- 1. di accordare alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni), un'agevolazione sul pagamento della Tariffa rifiuti, pari al 50% della tariffa variabile derivante dal conferimento del rifiuto secco indifferenziato, secondo le modalità indicate al punto 2.;
- 2. di disciplinare le modalità per la concessione dell'agevolazione sulla Tariffa rifiuti come di seguito indicato:
 - **Beneficiari:** famiglie residenti nei Comuni aderenti all'Unione, nel cui nucleo vi sia la presenza di almeno un soggetto (stessa residenza), che per malattia o handicap, produce una notevole quantità di rifiuti tessili sanitari (rifiuto di tipo indifferenziato come pannoloni e pannolini);
 - **Agevolazione**: pari al **50%** della quota variabile della tariffa rifiuti derivante dagli svuotamenti effettuati di rifiuto secco indifferenziato;
 - **Modalità di richiesta**: l'utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede l'agevolazione nella misura prevista dalla presente deliberazione;
 - **Documentazione da produrre:** alla richiesta deve essere allegata certificazione medica comprovante lo stato di una malattia o l'handicap che determinano la necessità dell'uso di materiale tessile sanitario che deve essere smaltito attraverso il conferimento nel rifiuto secco;
 - Validità della domanda: le istanze verranno accolte a partire dal mese successivo a quello di presentazione.
 - **Erogazione dell'agevolazione:** l'utente riceverà la fattura riguardante lo smaltimento dei rifiuti, già al netto dell'agevolazione. La quota a carico dell'Unione verrà pagata direttamente alla Comunità della Val di Non.
- 3. di dare atto che le domande presentate in passato sono tuttora valide;
- 4. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di tutti gli adempimenti conseguenti di propria competenza, dando atto che la presente agevolazione, per una spesa stimata in € 1.500,00, viene impegnata al cap. 1465 M/P 12.05 p.f. 1.03.02.05.999 del Bilancio di Previsione 2022;
- 5. di comunicare alla Comunità della Valle di Non, Ente gestore del servizio, i nominativi dei soggetti sostituiti dall'Unione nell'obbligazione pecuniaria in tempo utile per la fatturazione;
- 6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 3° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
- 7. di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.